

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3816} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

—

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Polonia relativo agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli Istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985

Presentato il 5 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — In occasione della visita compiuta in Polonia nello scorso dicembre dall'onorevole Ministro, furono poste le basi, con uno scambio di lettere, per l'apertura di un istituto di cultura polacco a Roma e di uno italiano a Cracovia.

La scelta di Cracovia come sede di un secondo istituto di cultura italiano in quel Paese (uno è già operante a Varsavia) non è dovuta al caso. Tale città riveste un ruolo fondamentale nel panorama culturale polacco come centro artistico, letterario e scientifico; essa, inoltre, posta in una regione che tanto ha risentito delle vicissitudini storiche della Polonia, appare anche portatrice di una memoria storica e civile che affonda al tempo stesso le sue radici nel mondo slavo e in quello germanico. Non è un caso del resto se la Francia ha già aperto un suo centro culturale a Cracovia e, pertanto, l'Italia sarebbe il secondo paese occidentale ad avere acquisito il diritto di istituirci un proprio istituto di cultura aperto al pubblico.

Questa Amministrazione ha ritenuto, per tali motivi, opportuna l'iniziativa promossa con lo scambio di lettere suddetto ed ha avviato la procedura di negoziato con le competenti autorità polacche.

Alla firma dell'accordo si è giunti il 21 giugno 1985 in occasione della visita

in Italia del Ministro degli esteri polacco Olszowski. Esso regola lo statuto e le modalità di funzionamento degli istituti di cultura sul principio della reciprocità, che costituisce la base giuridica dell'accordo stesso (vedasi in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4).

Per l'elaborazione degli articoli che vanno dal 6 all'11 è stato necessario acquisire il preventivo parere di altri Dicasteri (Ministeri delle finanze, degli interni, del lavoro e dei beni culturali) per far sì che l'accordo in questione fosse in sintonia con le leggi nazionali e con quelle comunitarie.

Nel concludere questa relazione non si può non rilevare l'importanza di accordi di questo tipo, per i risultati efficaci che sul piano delle relazioni internazionali possono ottenersi nel settore culturale.

Non si può quindi non vedere con favore l'apertura di questi centri di cultura che sono forieri di una maggiore conoscenza reciproca oltre che di risultati che possono anche trascendere il campo puramente culturale.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, per l'apertura di un istituto italiano di cultura in Cracovia, valutato inizialmente in 40 milioni di lire, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei capitoli 2652, 2510, 2551, 2552, 2553 e 8001 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia relativo agli Istituti italiani di cultura in Polonia ed agli Istituti polacchi in Italia, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA
RELATIVO AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA IN POLONIA
ED AGLI ISTITUTI POLACCHI IN ITALIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia;

Desiderando approfondire le relazioni amichevoli tra l'Italia e la Polonia e contribuire ad estendere la cooperazione anche nel settore culturale tra i due Paesi, basata sulla reciproca stima e comprensione;

Facendo riferimento all'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, firmato a Varsavia il 25 marzo 1965;

Facendo riferimento allo scambio di lettere tra il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana ed il Ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia, fatto a Varsavia il 21 dicembre 1984;

Tenuto conto delle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975;

convengono quanto segue:

ARTICOLO 1.

La Parte polacca esprime il suo assenso per l'apertura dell'Istituto Italiano di Cultura a Cracovia.

L'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia continuerà a svolgere la sua attività.

Sulla base del principio di reciprocità, la Parte italiana esprime il suo assenso all'apertura dell'Istituto Polacco a Roma e di un secondo Istituto Polacco in un'altra città italiana proposta dalla Parte polacca.

Ogni Parte contraente accorda, a condizione di reciprocità e nel quadro della sua legislazione, le facilitazioni necessarie al funzionamento degli Istituti dell'altra Parte.

Le due Parti contraenti potranno accordarsi per l'eventuale apertura di altri Istituti di Cultura, in Italia e in Polonia, ai quali si applicheranno le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 2.

Gli Istituti hanno il compito di:

- a) promuovere la conoscenza dei valori del loro Paese nel campo della cultura e delle scienze;
- b) favorire la cooperazione fra i due Paesi nel campo della cultura e delle scienze;
- c) contribuire ad una migliore comprensione tra i due Paesi.

ARTICOLO 3.

Le attività degli Istituti riguardano principalmente l'insegnamento della lingua e della civiltà dei due Paesi, la presentazione di films e di esposizioni, l'organizzazione di conferenze, simposi, incontri, spettacoli e concerti, la pubblicazione di programmi, bollettini ed altro materiale culturale.

Gli Istituti possono anche contribuire a manifestazioni culturali e scientifiche organizzate in Polonia ed in Italia, nel quadro della cooperazione italo-polacca.

ARTICOLO 4.

A capo di ogni istituto polacco è preposto un direttore di cittadinanza polacca assistito da un vice direttore di cittadinanza polacca, entrambi nominati dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Popolare di Polonia.

A capo di ogni istituto italiano di cultura è preposto un direttore di cittadinanza italiana assistito da un vice direttore di cittadinanza italiana, entrambi nominati dal Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana.

Gli altri membri del personale di ogni istituto polacco saranno selezionati ed assunti dalle Autorità polacche e gli altri membri del personale di ogni istituto italiano di cultura dalle Autorità italiane.

I Ministeri degli affari esteri Polacco ed Italiano saranno rispettivamente ed adeguatamente informati delle nomine dei direttori e dei vice direttori, come pure del loro arrivo e della loro partenza definitiva.

Essi saranno altresì informati in merito all'assunzione degli altri membri del personale dell'istituto dell'altro Paese, indipendentemente dalla loro cittadinanza, del momento del loro arrivo e della loro partenza definitiva, ovvero dell'inizio e della fine delle loro funzioni presso gli istituti.

ARTICOLO 5.

Al fine di poter svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Istituti, all'uopo rappresentati dai rispettivi direttori, possono concludere contratti per prestazioni culturali e per servizi collegati alle attività degli istituti stessi.

ARTICOLO 6.

Ciascuna delle due Parti contraenti accorda ai membri del personale degli istituti dell'altra Parte, a condizione di reciprocità ed in conformità con la propria legislazione, le facilitazioni amministrative relative al rilascio del permesso di soggiorno.

Tali membri ricevono, per il tramite del Ministero degli affari esteri del Paese ospitante, per loro stessi e per i membri del loro nucleo familiare, in Italia uno speciale documento di identità, gratuito e temporaneo, ed in Polonia un documento della stessa natura.

ARTICOLO 7.

Ciascuna Parte contraente concederà, a condizione di reciprocità, al direttore, al vice direttore e agli altri membri del personale degli istituti dell'altra Parte, i quali a motivo della loro prima assunzione trasferiscono la propria residenza nello Stato ricevente:

a) l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione del mobilio e degli oggetti personali effettuata entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza nello Stato ricevente;

b) l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione per l'importazione della propria autovettura effettuata entro sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza nello Stato ricevente.

Le predette agevolazioni si applicano esclusivamente ai cittadini di una Parte contraente che siano inviati per prestare servizio presso istituti situati nel Paese dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 8.

I membri del personale degli istituti polacchi inviati dalla Polonia sono sottoposti alla legislazione del lavoro e della sicurezza sociale polacca. I membri del personale degli istituti italiani di cultura inviati dall'Italia sono sottoposti alla legislazione del lavoro e della sicurezza sociale italiana.

ARTICOLO 9.

Gli istituti saranno esentati, a condizione di reciprocità, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge dello Stato ricevente, dal pagamento dei diritti doganali e di ogni altra imposizione dovuti per l'importazione dei beni di natura culturale, dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

I beni destinati a mostre o ad altre manifestazioni culturali e artistiche organizzate dagli istituti saranno ammessi al beneficio

della temporanea importazione, sulla base di un formale atto di impegno alla loro riesportazione, sottoscritto dal direttore dell'istituto interessato, in conformità con la normativa doganale vigente nello Stato ricevente. Detti beni dovranno essere dichiarati alle competenti Autorità doganali dello Stato ricevente in conformità con la sua vigente normativa in materia.

ARTICOLO 10.

Ciascuna Parte contraente esonererà l'altra, a condizione di reciprocità, dal pagamento di tasse, imposte o tributi nazionali, regionali e comunali dovuti:

1) per l'acquisto a titolo oneroso o gratuito, o per la locazione di immobili destinati a ospitare gli istituti;

2) per donazioni o legati, consentiti ai fini culturali sul territorio dove sono situati i predetti istituti e destinati agli istituti medesimi.

Ogni modifica dell'uso degli immobili destinati ad istituti di una delle Parti contraenti sarà soggetta all'autorizzazione dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 11.

Le disposizioni previste ai precedenti articoli 6, 7 e 8 non si applicheranno ai membri del personale degli istituti che siano cittadini dello Stato ricevente ed ai cittadini dello Stato inviante che abbiano la loro residenza permanente nello Stato ricevente.

ARTICOLO 12.

La Commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia, firmato a Varsavia il 25 marzo 1965, sarà informata dell'attività degli istituti durante le sue sedute.

ARTICOLO 13.

Il presente accordo è soggetto a ratifica o approvazione secondo le norme di ciascuna Parte contraente.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica o approvazione.

Il presente accordo ha durata indeterminata e potrà essere denunciato da ciascuna delle due Parti contraenti. In tale caso cesserà di avere efficacia dopo sei mesi dal giorno della denuncia.

Fatto a Roma il 21 giugno 1985, in duplice originale in lingua italiana ed in lingua polacca, i due testi facenti ugualmente fede.

*Per il governo
della Repubblica italiana*

ANDREOTTI GIULIO

*Per il Governo della
Repubblica Popolare di Polonia*

OLSZOWSKI